

Misura cautelare del trasferimento d'ufficio del magistrato -
Valutazioni del giudice del merito - Destinazione ad un ufficio
limitrofo ma con funzioni radicalmente diverse - Possibilità -
Motivazione - Necessità.

Nel disporre il trasferimento quale misura cautelare, la sezione
disciplinare del CSM può individuare la sede e le funzioni
dell'ufficio di destinazione del magistrato, poiché la natura e lo
scopo della misura cautelare impongono una celere definizione,
risultando intrinsecamente contraddittorio un sistema che vedesse
"diviso", con diverse attribuzioni di competenze, il potere cautelare
di trasferimento e quello di indicazione della sede e delle funzioni;
tuttavia, la scelta di destinare il magistrato ad un ufficio
limitrofo, restringendo l'ambito delle funzioni da assegnare solo a
quelle radicalmente diverse dalle precedenti, deve essere oggetto di
specifica motivazione, tanto più nell'ipotesi in cui (come nella
specie) risulti dagli atti che lo stesso procuratore generale, pur
avendo richiesto l'allontanamento del magistrato dalla sede in cui
prestava servizio all'epoca dei fatti contestatigli in sede
disciplinare, non aveva invece invocato la sua destinazione a funzioni
diverse da quelle originariamente rivestite.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9277 del 20/05/2020 (Rv.
657659 - 02)